

1° giugno 2022

## INFORMAZIONI FISCALI N. 8/2022

### Segnalazione scadenze giugno 2022

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi *scadenza* nel mese di **giugno**, nonché con decorrenza dal **1° luglio**:

**16.6.2022** – 1<sup>a</sup> rata imposta municipale sugli immobili (IMU) 2022

**29.6.2022** – Approvazione bilancio entro 180 giorni

**30.6.2022** – Dichiarazione sostitutiva aiuti di Stato Covid-19

1<sup>a</sup> informativa semestrale organi delegati

Ravvedimento diritto annuale Registro Imprese 2021

Diritto annuale Registro Imprese 2022

Saldo 2021 imposte e contributi previdenziali *persone fisiche*

1° acconto 2022 imposte e contributi previdenziali *persone fisiche*

Saldo 2021 IRAP e adeguamento IVA *società di persone*

1° acconto 2022 IRAP *società di persone*

Saldo 2021 IRES, IRAP e imposte addizionali e sostitutive *società di capitali*

1° acconto 2022 IRES E IRAP *società di capitali*

Saldo IVA dichiarazione annuale 2021

Affrancamento disallineamenti operazioni straordinarie e beni immateriali

**1° 7.2022** – Nuove modalità di comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (ex *esterometro*)

Si segnala che entro il prossimo **16 giugno** scade il termine per il versamento in acconto dell'**imposta municipale propria (IMU)**.

Nel mese di **giugno** scadono altresì i termini di versamento, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, delle **imposte sui redditi, addizionali e IRAP** a **saldo 2021** e in **acconto 2022**, nonché di specifiche **imposte sostitutive**, ivi compresa l'imposta sostitutiva sul riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio derivanti da operazioni straordinarie.

Il **30 giugno** scade il termine per la presentazione, da parte delle imprese beneficiarie, della **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio del rispetto dei requisiti del *Temporary Framework* per le **misure di aiuto** nell'emergenza epidemiologica da Covid-19.


Si ricorda, inoltre, che gli organi delegati delle **società per azioni** e a **responsabilità limitata** hanno l'obbligo di fornire con periodicità almeno semestrale **l'informativa sulla gestione** nei confronti del consiglio di amministrazione e dei sindaci, ai sensi dell'art. 2381, c. 5, e 2475 c.c.

Infine, si segnala che a decorrere dal **1° luglio 2022** entrano in vigore le nuove modalità di comunicazione dei dati relativi alle **operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**. La procedura **attualmente in vigore** consiste nell'invio di una **comunicazione trimestrale** contenente i dati fiscali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre di riferimento (c.d. *esterometro*). Al contrario, la **nuova procedura** prevede l'invio di una **comunicazione singola** dei dati di **ciascuna operazione** attiva o passiva svolta nei confronti di soggetti **non stabiliti nel territorio dello Stato**. I relativi dati devono essere trasmessi al Sistema di Interscambio in formato XML secondo le regole di compilazione della **fattura elettronica**.

La trasmissione elettronica del documento XML dovrà essere effettuata, nel caso di operazioni attive, entro i normali **termini di emissione delle fatture**, mentre nel caso di operazioni passive entro **il quindicesimo giorno** del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti.

Per ciascun adempimento descritto in allegato sono evidenziati la data di scadenza, le fonti normative di riferimento e le modalità applicative, nonché le precedenti circolari *Informazioni fiscali* che contengono approfondimenti sul punto specifico, e che sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet [www.pdatax.com](http://www.pdatax.com).

Cordiali saluti



Mario Difino



Francesca Scarfò

Allegato

22Info08

Le *Informazioni Fiscali* sono riservate ai clienti dello Studio *Piccoli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* e le circolari informative emesse a partire dall'anno 2000 sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet [www.pdatax.com](http://www.pdatax.com)

Le *Informazioni Fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo Studio *Piccoli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.

**16.6.2022 1^ rata imposta municipale sugli immobili (IMU) 2022**

Il versamento dell'acconto IMU è dovuto per le seguenti tipologie di immobili:

- **abitazioni principali** classificate nelle categorie catastali A/1(abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- **abitazioni diverse** dall'abitazione principale: immobili tenuti a disposizione (seconde case), case concesse in locazione e abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale
- **fabbricati non abitativi** (ad es. gli immobili delle imprese) *classificati nel gruppo catastale D*
- **pertinenze** diverse da quelle dell'abitazione principale
- **aree edificabili.**

Sono **esclusi** dall'applicazione dell'IMU:

- **abitazione principale** e **immobili assimilati** in base alle rispettive delibere comunali e **relative pertinenze**, *esclusi* i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti a **cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad **abitazione principale** e relative pertinenze dei soci assegnatari, alloggi assegnati a IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP;
- **fabbricati rurali** strumentali;
- **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

L'IMU si applica sul valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è pari alla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, **rivalutata del 5%** e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

<b>Categoria catastale</b>	<b>Moltiplicatore</b>
Gruppo A escluso A/10	160
A/10	80
Gruppo B	140
C/1	55
C/2, C/6 e C/7	160
C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo D escluso D/5	65
D/5	80

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, il valore è pari al costo moltiplicato per gli appositi coefficienti di rivalutazione.

Per i terreni agricoli il valore è pari a:

- reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta
- rivalutato del 25%
- moltiplicato per 135

Ai sensi dell'art. 1, della L. 208/2015, *Legge di stabilità 2016*, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
- ricadenti nelle aree montane e di collina di cui alla C.M. n. 9/1993
- destinati all'agricoltura, silvicoltura e allevamento di animali
- ubicati nella isole minori

Il valore determinato con le regole sopra indicate deve essere ragguagliato alla quota e al periodo di possesso calcolato a mesi, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

Le aliquote vengono definite sommando le vigenti aliquote di IMU e TASI: dunque si ha un'aliquota di base allo 0,86%, con possibilità per i Comuni o con decreto MEF di apportare variazioni. L'aliquota può essere aumentata sino al 10,6 per mille o del tutto azzerata ed è inoltre confermata la facoltà per i Comuni che si sono già avvalsi del potere di deliberare la Maggiorazione TASI dello 0,8 per mille di approvare un'aliquota non oltre l'11,4 per mille.

L'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Se si tratta dell'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio quale unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente è prevista l'esenzione al 100%, a meno che non si tratti di abitazioni di lusso.

Per i terreni agricoli, l'aliquota di base è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Il **versamento** è previsto in due rate (tre per gli enti non commerciali), scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, ferma restando la facoltà versare tutto entro il 16 giugno.

Ai fini del versamento si utilizza il Mod. F24 oppure l'apposito bollettino postale centralizzato (conto corrente unico nazionale) oppure la possibilità di utilizzare la piattaforma PagoPA.

Il **versamento** dell'acconto IMU, può essere effettuato mediante Mod. F24, *per la generalità dei comuni*, come segue:

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI	39(*)	2022	IMU acconto

(\*) codici tributo:

**3912 - abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE**

**3914 - terreni - COMUNE**

**3916 - aree fabbricabili - COMUNE**

**3918 - altri fabbricati - COMUNE**

**3925 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO**

**3930 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - COMUNE**

Il modello F24 deve essere compilato nella sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" indicando gli importi nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni:

- nello spazio "codice ente/codice comune" è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili;
- nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili;
- nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

I codici catastali relativi ai Comuni, da indicare nel Mod. F24, le aliquote deliberate ed altre informazioni sono disponibili al seguente indirizzo internet:

[www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)

In alternativa, ove consentito dal Comune interessato, il pagamento può essere effettuato mediante bollettino postale. Si consiglia di verificare modalità di versamento, scadenze ed aliquote presso l'ufficio tributi del Comune interessato.

Il calcolo dell'acconto può essere effettuato online utilizzando l'apposito software disponibile al seguente indirizzo internet:

[www.riscotel.it](http://www.riscotel.it)

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per

difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato. L'importo minimo non può essere inferiore a 12 Euro. ▲

<b>29.6.2022</b>	<b>Approvazione bilancio entro 180 giorni</b>
------------------	---

Ai sensi dell'art. 2364, c. 2, c.c. *scade* il maggior termine di 180 giorni, *se previsto dallo statuto sociale*, per l'approvazione del bilancio in presenza di particolari esigenze relative a struttura ed oggetto della società, ovvero nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In questi casi gli amministratori segnalano le ragioni del differimento nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 c.c.

Inoltre, l'art. 106 del D.L. 18/2020 ha consentito la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, a prescindere dalle disposizioni civilistiche e statutarie e senza darne alcuna motivazione nella relazione sulla gestione o, in caso di esonero, nella nota integrativa.

Trattandosi di termine mobile, il 29 giugno 2022 *scade* il termine per l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 delle società che si trovano nelle condizioni sopra indicate. ▲

<b>30.6.2022</b>	<b>Dichiarazione sostitutiva aiuti di Stato Covid-19</b>
------------------	--

*Scade* il termine per la presentazione della **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio del **rispetto dei requisiti** previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19 ("Temporary Framework")* di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863, ai sensi dell'art. 1, commi da 13 a 15, D.L. 22 marzo 2021, n. 4.

La dichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto i cui sopra e non è obbligatoria nel caso in cui l'impresa abbia usufruito esclusivamente di aiuti per i quali la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l'accesso agli aiuti stessi.

Nella dichiarazione vanno indicati, tra l'altro, gli eventuali **importi eccedenti i massimali** previsti, maggiorati degli interessi, che il beneficiario intende volontariamente **restituire o sottrarre** da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. In assenza di nuovi aiuti a favore del beneficiario o nel caso in cui l'ammontare dei nuovi aiuti non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere effettivamente riversato con modello F24.

La Dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate ovvero i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Il modello di dichiarazione e le relative istruzioni sono reperibili al seguente indirizzo internet: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) ▲

<b>30.6.2022</b>	<b>1^ informativa annuale organi delegati</b>
------------------	---

Ai sensi dell’art. 2381, 5° c., c.c., gli organi delegati delle società per azioni curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Si ricorda che il D.Lgs. 14/2019 ha modificato l’art. 2475 c.c. **estendendo alle società a responsabilità limitata** l’obbligo della comunicazione di cui all’art. 2381, 5° c, c.c..

Trattandosi di un termine mobile, il 30 giugno 2022 *scade* il termine per la **comunicazione semestrale** degli organi delegati delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata con esercizio coincidente con l’anno solare. ▲

<b>30.6.2022</b>	<b>Ravvedimento diritto annuale Registro Imprese 2021</b>
------------------	---

*Scade* il termine per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento del diritto annuale Registro Imprese per l’anno 2021.

Ai sensi dell’art. 13, c. 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché agli *interessi moratori* calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (vedi *Informazioni fiscali 20.12.2021*).

Ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. *b*), D.Lgs. 472/1997, la sanzione è ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%) se la regolarizzazione avviene entro:

- il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero
- quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.

Non essendo previsto un obbligo di dichiarazione, il termine per il ravvedimento dell'omesso o insufficiente versamento relativo al 2021 scade entro un anno dall'originario termine di versamento del 30 giugno 2021 (vedi *Informazioni fiscali 8.6.2021*).

Ai sensi dei commi 1 e 1-ter dell'art. 13, D.Lgs. 472/1997 il ravvedimento *per i tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle entrate* non è applicabile qualora la violazione sia già stata constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. ▲

<b>30.6.2022</b>	<b>Diritto annuale Registro Imprese 2022</b>
------------------	--

Scade il termine per il versamento del diritto annuale dovuto dai soggetti **iscritti** nel Registro delle Imprese **al 1° gennaio 2022**, quali:

- società di persone
- società di capitali con periodo d'imposta *coincidente con l'anno solare*
- società di capitali con periodo d'imposta *non coincidente con l'anno solare* che hanno approvato il bilancio *nel mese di maggio 2022, oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio*.

**Sono tenute** al pagamento del diritto annuale anche:

- le società *in liquidazione*
- le imprese che, pur avendo comunicato la cessazione totale dell'attività, *non risultano cancellate* dal Registro Imprese entro il 31 dicembre 2021.

**Non sono tenute** al pagamento del diritto annuale:

- le imprese *iscritte per la prima volta dal 1° gennaio 2022*, che sono tenute al versamento del diritto entro trenta giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione.
- le imprese dichiarate *fallite* o messe in *liquidazione coatta amministrativa* nell'anno solare precedente (salvo nel caso di esercizio provvisorio)
- le società che hanno approvato il *bilancio finale di liquidazione entro il 31.12.2021*, per le quali sia stata presentata *domanda di cancellazione* dal Registro Imprese *entro il 30.1.2022*
- le società *estinte entro il 31.12.2021 a seguito di atto di fusione depositato* per l'iscrizione nel Registro Imprese *entro il 30.1.2022*.

Il termine di versamento del diritto annuale coincide con quello di versamento del *primo acconto delle imposte sui redditi* (art. 37, comma 11, D.L. 4.7.2006, n. 223), e scade quindi l'ultimo giorno del sesto mese dell'esercizio. Per i soggetti con esercizio sociale *coincidente con l'anno solare*, il termine per il versamento è il 30 giugno 2022.



Il versamento deve essere effettuato mediante Mod. F24 come segue:

<b>Sezione Mod. F24</b>	<b>Cod. tributo</b>	<b>Anno di riferimento</b>	<b>Legenda</b>
IMU E TRIB. LOCALI	3850	2022	Diritto R.I.

Nel Mod. F24 deve essere indicato altresì il *Codice ente*, che coincide con la sigla automobilistica della provincia nella quale è situata la Camera di Commercio cui il versamento è destinato.

Alternativamente, il diritto annuale può essere **calcolato e versato online** al seguente indirizzo internet:

<https://dirittoannuale.camcom.it/>

Come comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota 22.12.2020, n. 286980 il diritto dovuto per l'anno 2022 dalle imprese che *al primo gennaio 2022 erano iscritte nella sezione ordinaria* è determinato applicando al fatturato complessivo dell'esercizio precedente le seguenti aliquote per *scaglioni di fatturato*:

<b>da Euro</b>	<b>a Euro</b>	<b>Importo Euro</b>
0,00	100.000,00	200,00 (misura fissa)
100.000,01	250.000,00	200+0,015%
250.000,01	500.000,00	222,50+0,013%
500.000,01	1.000.000,00	255+0,010%
1.000.000,01	10.000.000,00	305+0,009%
10.000.000,01	35.000.000,00	1.115+0,005%
35.000.000,01	50.000.000,00	2.365+0,003%
50.000.000,01	e oltre	2.815+0,001% (fino ad un massimo di Euro 40.000,00)

L'importo base risultante dal calcolo di cui sopra deve poi essere **ridotto del 50%** ai sensi dall'art. 28, c. 1 D.L. 24.6.2014, n. 90.

Per i soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari, dalle imprese di assicurazione e dalle società ed enti che esercitano attività di assunzione di partecipazioni, il *fatturato* da considerare è costituito dalla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari indicati nella dichiarazione IRAP relativa all'anno precedente (righe IC1 e IC5) e, in mancanza, risultanti dalle scritture contabili.

Per ciascuna **unità locale** deve essere versato alla Camera di Commercio competente per territorio un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di Euro 200,00. Per ciascuna unità locale delle società aventi sede principale all'estero deve essere versato un diritto annuale pari a Euro 66 (importo già ridotto del

40% ed arrotondato all'unità di euro). Se le unità locali sono situate in province diverse rispetto alla sede principale, occorre compilare più righe del Modello F24, indicando il codice ente corrispondente alla sigla della provincia dove è ubicata l'unità locale.

Gli importi parziali dovuti per la sede legale e le eventuali unità locali devono essere arrotondati all'unità di Euro. ▲

**30.6.2022 Saldo 2021 imposte e contributi previdenziali persone fisiche**

Scade il termine per il versamento delle seguenti imposte e contributi previdenziali da parte delle **persone fisiche**.

I versamenti delle imposte a saldo devono essere effettuati mediante Mod. F24, utilizzando i codici di versamento sotto indicati, previo arrotondamento degli importi dovuti *all'unità di Euro*.

**1) Saldo IRPEF e IRAP**

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	4001	2021	IRPEF saldo
REGIONI	3800	2021	IRAP saldo

Ai sensi dell'art. 1, c. 137, L. 266/2005, il versamento del saldo IRPEF non è dovuto se non supera Euro 12.

Ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 446/1997, il versamento del saldo IRAP non è dovuto se non supera Euro 10,33.

**2) Saldo addizionali regionale e comunale IRPEF**

Sezione Mod. F24	Cod. Tribute	Anno di riferimento	Legenda
REGIONI	3801	2021	Add.le reg.le
IMU E TRIB. LOCALI	3844	2021	Add.le com.le saldo

**3) Saldo imposta sostitutiva sui canoni di locazione (c.d. cedolare secca)**

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	1842	2021	Cedolare saldo

**4) Saldo IVIE**

L'imposta sugli immobili situati all'estero (c.d. *IVIE*), istituita dall'art. 19, comma 13, D.L. 201/2011 è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili.

L'imposta deve essere versata, proporzionalmente alla quota e al periodo di possesso, in acconto e a saldo con le stesse modalità e scadenze previste per l'IRPEF.

Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è situato l'immobile nell'anno di riferimento.

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	4041	2021	IVIE saldo

## 5) Saldo IVAFE

L'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (c.d. *IVAFE*), istituita dall'art. 19, comma 18, D.L. 201/2011 è dovuta per l'anno 2021 dalle persone fisiche residenti in Italia nella misura dello 0,2 per cento del valore di mercato delle attività finanziarie rilevato al termine di ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.

Per i conti correnti e libretti di risparmio, l'imposta è stabilita in misura fissa pari all'imposta di bollo dovuta in Italia (Euro 34,20) ed è anch'essa rapportata ai giorni di detenzione e alla percentuale di possesso in caso di conti correnti o libretti di risparmio cointestati.

L'imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a Euro 5.000.

L'IVAFE deve essere versata in acconto e a saldo con le stesse modalità e scadenze previste per l'IRPEF.

Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie nell'anno di riferimento.

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	4043	2021	IVAFAE saldo

## 6) IVA sui maggiori ricavi o compensi per adeguamento agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	6494	2021	ISA adeguam. IVA

I contribuenti che decidono di adeguare spontaneamente i ricavi o compensi dichiarati nel 2021 agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA) devono versare l'IVA calcolata applicando l'aliquota media sulle operazioni attive risultante dai registri IVA.

## 7) Imposte sostitutive

Tali imposte devono essere versate nella misura e con le modalità previste dalle relative disposizioni di legge che regolano le fattispecie specifiche, quali:

- imposta sostitutiva regime forfettario agevolato
- imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex contribuenti minimi)

## 8) Saldo contributo previdenziale gestione separata INPS lavoratori autonomi

Calcolato con aliquota contributiva del **24%**, per i soggetti già pensionati o iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, e del **25,98%** per i lavoratori autonomi (professionisti) titolari di partita IVA non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (vedi Informazioni fiscali n. 4/2021):

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Periodo di riferimento		Legenda
INPS	P10	Da 01/2021	A 12/2021	INPS 24% saldo
INPS	PXX	Da 01/2021	A 12/2021	INPS 25,98% saldo

## 9) Saldo contributo previdenziale INPS artigiani e commercianti

Dovuto sulla quota di reddito eccedente il minimale, anche da parte dei **soci di S.r.l.** (non trasparente) che determinano l'ammontare del contributo su un reddito figurativo calcolato dalla società.

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Periodo di riferimento		Legenda
INPS	AP	Da 01/2021	A 12/2021	INPS comm. saldo
INPS	CP	Da 01/2021	A 12/2021	INPS artig. saldo



**30.6.2022** 1° acconto 2022 imposte e contributi previdenziali *persone fisiche*

Scade il termine per il versamento delle seguenti imposte e contributi previdenziali da parte delle **persone fisiche**.

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, DPR 435/2001 e dell'art. 58, D.L. 124/2019 la prima rata degli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP è dovuta nella seguente misura:

- **40%** dell'acconto complessivo per i contribuenti **non soggetti agli ISA**;
- **50%** dell'acconto complessivo per i contribuenti **soggetti agli ISA**.

I versamenti delle imposte in acconto devono essere effettuati mediante Mod. F24 previo arrotondamento degli importi *al centesimo di Euro*.

### 1) Acconto IRPEF

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	4033	2022	IRPEF acconto
REGIONI	3812	2022	IRAP acconto

L'acconto IRPEF è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 100% dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta 2021, indicata nel rigo RN34 (*IRES dovuta o differenza a favore del contribuente*) del Mod. Redditi PF 2022
- Se l'importo di cui sopra è *pari o inferiore* a Euro 51,65 non è dovuto acconto
- L'acconto deve essere versato in due rate, di cui la prima pari al 40% del 100% (50% del 100% per i contribuenti soggetti agli ISA)
- Il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo *inferiore* a Euro 257,52, e l'acconto deve essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2022

L'acconto IRAP è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 100% dell'importo indicato nel rigo IR21 (*Totale imposta*) del Mod. IRAP 2022
- Se l'importo del rigo IR21 è *pari o inferiore* a Euro 51,65 non è dovuto acconto
- L'acconto deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40%
- Il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo *pari o inferiore* a Euro 103, e in tal caso l'acconto deve essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2022.

### 2) Acconto aggiuntiva comunale IRPEF

L'acconto è pari al 30% dell'aggiuntiva comunale determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile dell'anno precedente.

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
IMU E TRIB. LOCALI	3843	2022	Add.le com.le acc.

### 3) Acconto imposta sostitutiva sui canoni di locazione (c.d. *cedolare secca*)

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	1840	2022	Cedolare acc.to

L'acconto non è dovuto se l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2021 non supera Euro 51,65. Se l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2021 è *pari o superiore* a Euro 51,65 l'acconto è dovuto nella misura pari al 95% dell'imposta dovuta per l'anno 2021, e deve essere versato come segue:

- in unica soluzione entro il 30 novembre 2022, se *inferiore* a Euro 257,52
- in due rate, se l'importo dovuto è *pari o superiore* ad Euro 257,52.

Nel caso in cui il versamento sia effettuato in due rate, la misura e i termini di versamento sono i seguenti:

- la prima rata è dovuta nella misura del 40 per cento dell'imposta (40% del 95%) entro il 30 giugno 2022;
- la seconda rata è dovuta nella misura del 60 per cento dell'imposta (60% del 95%) entro il 30 novembre 2022.

### 4) Acconto contributo gestione separata INPS lavoratori autonomi

Il contributo INPS si applica con l'aliquota contributiva del **24%**, per i *soggetti già pensionati o iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie*, e del **26,23%** per i lavoratori autonomi (professionisti) *titolari di partita IVA non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie* (vedi *Informazioni fiscali n. 4/2022*).

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Periodo di riferimento		Legenda
INPS	P10	Da 01/2022	A 12/2022	INPS 24% acc.
INPS	PXX	Da 01/2022	A 12/2022	INPS 26,23% acc.

L'acconto è pari al 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dal Mod. Redditi PF 2022 relativo all'anno 2021.

### 5) Acconto contributo previdenziale INPS artigiani e commercianti

Dovuto sulla quota di reddito eccedente il minimale, anche da parte dei **soci di S.r.l.** (non trasparente) che determinano l'ammontare del contributo su un reddito figurativo calcolato dalla società.

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Periodo di riferimento		Legenda
		Da	A	
INPS	AP	01/2022	12/2022	INPS comm. acc.
INPS	CP	01/2022	12/2022	INPS artig. acc.

## 6) Acconto IVIE

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	4044	2022	IVIE acconto

L'acconto IVIE è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 100% dell'IVIE dovuta per il periodo d'imposta 2021, indicata nel rigo RW1 e seguenti, colonna 17 del Mod. Redditi PF 2022
- Se l'importo di cui sopra è *pari o inferiore* a Euro 51,65 non è dovuto acconto
- L'acconto deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40% del 100%
- La prima rata non è dovuta se d'importo *inferiore* a Euro 257,52, e in tal caso l'acconto deve essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2022.

## 7) Acconto IVAFE

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	4047	2022	IVAFAE acconto

L'acconto IVAFE è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 100% dell'IVAFAE dovuta per il periodo d'imposta 2021, indicata nel rigo RW1 e seguenti, colonna 15 del Mod. Redditi PF 2022
- Se l'importo di cui sopra è *pari o inferiore* a Euro 51,65 non è dovuto acconto
- L'acconto deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40% del 100%.
- Il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo *pari o inferiore* a Euro 257,52 e l'acconto è versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2022. ▲

**30.6.2022** Saldo 2021 IRAP e adeguamento IVA società di persone

Scade il termine per il versamento *senza maggiorazione* delle imposte sopra indicate da parte delle **società di persone e soggetti assimilati**.

I versamenti delle imposte a saldo devono essere effettuati mediante Mod. F24 previo arrotondamento degli importi *all'unità di Euro*.

### 1) Saldo IRAP società di persone

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
REGIONI	3800	2021	IRAP saldo

Ai sensi dell'art. 30, D.lgs. 446/1997, il versamento del saldo IRAP non è dovuto se non supera Euro 10,33.

### 2) IVA sui maggiori ricavi o compensi per adeguamento agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	6494	2021	ISA adeguam. IVA

I contribuenti che decidono di adeguare spontaneamente i ricavi o compensi dichiarati nel 2021 agli *indicatori sintetici di affidabilità fiscale* (ISA) devono versare l'IVA relativa calcolata applicando l'aliquota media sulle operazioni attive risultante dai registri IVA. ▲

### 30.6.2022 1° acconto 2022 IRAP società di persone

Scade il termine per il versamento *senza maggiorazione* delle imposte sopra indicate da parte delle **società di persone e soggetti assimilati**.

La prima rata degli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP è prevista dall'art. 17, comma 3, DPR 435/2001 ovvero dall'art. 58, DL 124/2019 nella seguente misura:

- **40%** dell'acconto complessivamente dovuto per i contribuenti **non soggetti agli ISA**;
- **50%** dell'acconto complessivamente dovuto per i contribuenti **soggetti agli ISA**.

I versamenti delle imposte in acconto devono essere effettuati mediante Mod. F24 previo arrotondamento degli importi *al centesimo di Euro*.

**1) Acconto IRAP (40% del 100%) società di persone** ai sensi degli artt. 30, D.Lgs. 446/1997, 17, DPR 435/2001 e 1, c. 301, L. 311/2004 (vedi *Informazioni fiscali 24.1.2005*).

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
REGIONI	3812	2022	IRAP acc.to

L'acconto è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 100% dell'importo indicato nel rigo IR21 (*Totale imposta*) del Mod. IRAP 2022
- Se l'importo del rigo IR21 è *pari o inferiore* a Euro 51,65 non è dovuto acconto



- L'acconto deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40%
- La prima rata non è dovuta se d'importo inferiore a Euro 257,52, e in tal caso l'acconto deve essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2022.
- Il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo *pari o inferiore* a Euro 103, e in tal caso l'acconto deve essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2022. ▲

<b>30.6.2022</b>	<b>Saldo 2021 IRES, IRAP e imposte addizionali e sostitutive società di capitali</b>
------------------	--

Scade il termine per il versamento *senza maggiorazione* delle imposte sopra indicate da parte delle **società di capitali e altri soggetti IRES**, ai sensi dell'art. 17, c. 1, D.L. 22.10.2016, n. 193.

I versamenti delle imposte a saldo devono essere effettuati mediante Mod. F24 previo arrotondamento degli importi *all'unità di Euro*.

**1) Saldo IRES e IRAP soggetti IRES** con periodo di imposta coincidente con l'anno solare

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	2003	2021	IRES saldo
REGIONI	3800	2021	IRAP saldo

Ai sensi dell'art. 1, c. 137, L. 266/20051, il versamento del saldo IRES e non è dovuto se non supera Euro 12.

Ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 446/1997, il versamento del saldo IRAP non è dovuto se non supera Euro 10,33.

**2) IVA sui maggiori ricavi o compensi per adeguamento agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	6494	2021	ISA adeguam. IVA

I contribuenti che decidono di adeguare spontaneamente i ricavi o compensi dichiarati nel 2021 agli *indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA)* devono versare l'IVA relativa calcolata applicando l'aliquota media sulle operazioni attive risultante dai registri IVA.

**3) Imposte addizionali e sostitutive**

Tali imposte devono essere versate nella misura e con le modalità previste dalle relative disposizioni di legge che regolano le fattispecie specifiche, quali:

- deduzioni extracontabili
- riallineamento delle divergenze per i soggetti IAS/IFRS
- maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni straordinarie
- rivalutazione dei beni d'impresa iscritti in bilancio
- riallineamento dei valori fiscali dei beni immateriali
- disallineamenti derivanti dall'adesione al regime del consolidato e della trasparenza
- affrancamento del saldo attivo di rivalutazione o riallineamento. ▲

**30.6.2022 | 1° Acconto 2022 IRES e IRAP società di capitali**

La prima rata degli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP è prevista dall'art. 17, comma 3, DPR 435/2001 ovvero dall'art. 58, DL 124/2019 nella seguente misura:

- **40%** dell'acconto complessivamente dovuto per i contribuenti **non soggetti agli ISA**;
- **50%** dell'acconto complessivamente dovuto per i contribuenti **soggetti agli ISA**.

Scade il termine per il versamento *senza maggiorazione* delle imposte sopra indicate da parte delle **società di capitali e altri soggetti IRES**.

I versamenti delle imposte in acconto devono essere effettuati mediante Mod. F24 previo arrotondamento degli importi *al centesimo di Euro*.

**1) Acconto IRES** soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ai sensi degli artt. 1, L. 97/1977, 4, D.L. 69/1989, 17, DPR 435/2001 e 1, c. 301 L. 311/2004 (vedi *Informazioni fiscali 24.1.2005*).

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	2001	2022	IRES acc.to

L'acconto è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 100% dell'IRES dovuta per il periodo d'imposta 2021, indicata nel rigo RN17 (*IRES dovuta o differenza a favore del contribuente*) del Mod. Redditi SC 2022
- Se l'importo del rigo RN17 è *pari o inferiore* a Euro 20,66 non è dovuto acconto
- L'acconto deve essere versato in due rate, di cui la prima pari al 40% del 100% (50% del 100% per i contribuenti soggetti agli ISA)
- La prima rata non è dovuta se d'importo *pari o inferiore* a Euro 103, e in tal caso l'acconto deve essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2022.

**2) Acconto IRAP soggetti IRES** con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ai sensi degli artt. 1, L. 97/1977, 4, D.L. 69/1989, 30, D.Lgs. 446/1997, 17, DPR 435/2001 e 1, c. 301 L. 311/2004 (vedi *Informazioni fiscali 24.1.2005*).

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
REGIONI	3812	2022	IRAP acc.to

L'acconto è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 100% dell'importo indicato nel rigo IR21 (*Totale imposta*) del Mod. IRAP 2022
- Se l'importo del rigo IR21 è *pari o inferiore* a Euro 20,66 non è dovuto acconto
- L'acconto deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40%
- Il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo *pari o inferiore* a Euro 103, e in tal caso l'acconto deve essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2022. ▲

<b>30.6.2022</b>	<b>Saldo IVA dichiarazione annuale 2021</b>
------------------	---

Sebbene la dichiarazione IVA non possa più essere compresa nella dichiarazione dei redditi, è stata mantenuta la possibilità di versare il saldo annuale IVA entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute con riferimento alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al termine di scadenza ordinario fissato al 16 marzo.

Il contribuente può quindi:

- versare in un'unica soluzione entro il 16 marzo;
- versare in unica soluzione entro la scadenza del Modello Redditi con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
- rateizzare dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile dell'importo di ogni rata successiva alla prima;
- rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al Modello Redditi, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

Il versamento deve essere effettuato mediante Mod. F24 come segue:

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	6099	2021	IVA saldo

In caso di compensazione totale effettuata in sede di versamento delle imposte risultanti dal Modello Redditi 2022 non deve essere applicata la maggiorazione dello 0,40 per cento; qualora la compensazione con altri crediti sia parziale, la maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere applicata solo sulla differenza a debito. ▲

<b>30.6.2022</b>	<b>Affrancamento disallineamenti operazioni straordinarie e beni immateriali</b>
------------------	--

Scade il termine per versare **l'imposta sostitutiva sul riallineamento facoltativo dei valori** fiscali ai maggiori valori di bilancio derivanti da **operazioni straordinarie** (fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda) avvenute nel corso del periodo d'imposta 2021 o 2020.

Tali operazioni sono normalmente soggette a regime di **neutralità fiscale**. In deroga a tale regime, l'articolo 176, comma 2-ter, TUIR consente ai contribuenti di esercitare **l'opzione per l'imposizione sostitutiva** sulle differenze tra il valore d'iscrizione in bilancio dei beni ricevuti in occasione di operazioni straordinarie, classificati tra le immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, e l'ultimo valore dei beni stessi fiscalmente riconosciuto in capo al precedente possessore.

La base di calcolo dell'imposta sostitutiva è costituita dal disallineamento residuo al termine dell'esercizio precedente all'opzione.

L'opzione per il regime in esame può essere esercitata, in alternativa:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale l'operazione è stata posta in essere;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo.

L'imposta sostitutiva si determina applicando le seguenti aliquote:

- 12% sulla parte dei maggiori valori fino a euro 5 milioni;
- 14% sulla parte che eccede euro 5 milioni e fino a euro 10 milioni;
- 16% sulla parte eccedente euro 10 milioni.

L'opzione si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell'imposta dovuta, **pari al 30%**, da effettuarsi entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta in cui è effettuata l'operazione o, in caso di opzione ritardata, a quello successivo. Sulla seconda rata, **pari al 40%**, e sulla terza rata, **pari al 30%**, sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5%.

Entro il 30 giugno 2022 le società con esercizio coincidente con l'anno solare possono, pertanto, effettuare il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva, con riferimento ad operazioni di conferimento/scissione/fusione avvenute nel periodo d'imposta 2021 o 2020.

**In alternativa** al predetto regime di affrancamento, limitatamente ai maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, marchi di impresa ed altre attività immateriali, è possibile optare per il pagamento di **un'imposta sostitutiva del 16%** da versarsi **in unica soluzione** entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 15, D.L. 185/2008.

Tale riallineamento permette di dedurre il maggior valore riconosciuto di marchi ed avviamento in quote non superiori ad 1/5 del costo in luogo dell'ordinario 1/18, a prescindere dall'imputazione a bilancio, ma a decorrere dall'esercizio successivo a quello del versamento dell'imposta.

Infine, entro il 30 giugno è possibile versare la prima rata dell'**imposta sostitutiva supplementare** sull'importo del riallineamento dell'avviamento effettuato con riferimento all'esercizio 2020, per evitare l'**allungamento a 50 anni** del periodo di ammortamento fiscale ai sensi del comma 8-ter, art. 110, D-L- 104/2020. L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 12% sull'importo fino a euro 5 milioni, al 14% sulla parte che eccede euro 5 milioni e fino a euro 10 milioni, e al 13% sulla parte che eccede euro 10 milioni, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% precedentemente versata. ▲

<b>1°.7.2022</b>	<b>Nuove modalità di comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (ex <i>esterometro</i>)</b>
------------------	---

*Entra in vigore* la modifica delle modalità di **comunicazione** all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate da soggetti *stabiliti nel territorio dello Stato* con soggetti *non stabiliti nel territorio dello Stato*. La procedura *attualmente in vigore* consiste nell'invio di una **comunicazione trimestrale** contenente i dati fiscali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre di riferimento (c.d. *esterometro*).

Con Provv. 28 ottobre 2021 n. 293384 l'Agenzia delle entrate ha modificato le regole tecniche per la trasmissione di tali dati. In particolare, la *nuova procedura* dispone l'obbligo di effettuare una **comunicazione singola** dei dati di **ciascuna operazione** attiva o passiva svolta nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. I relativi dati devono essere trasmessi al Sistema di Interscambio in formato XML secondo le regole di compilazione della **fattura elettronica**.

Contestualmente, **viene meno l'obbligo** di inviare i dati mediante l'*esterometro trimestrale*. La trasmissione elettronica del documento XML dovrà essere effettuata, nel caso di operazioni attive, entro i normali termini di emissione delle fatture e cioè **entro dodici giorni** dalla data dell'operazione (ovvero entro il quindicesimo giorno del mese successivo se la fattura è differita). Nel caso di operazioni passive, la trasmissione elettronica dei relativi dati deve essere effettuata entro **il quindicesimo giorno** del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

L'obbligo di comunicazione telematica dei dati delle operazioni di cui sopra **non si applica** per:

- a) le operazioni per le quali è stata emessa una *bolletta doganale*, e
- b) le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute *fatture elettroniche XML* secondo le specifiche tecniche dell'Agenzia delle entrate.

Nel caso in cui il contribuente stabilito nel territorio dello Stato opti per l'emissione della fattura elettronica al cliente estero, l'onere di consegna delle fatture ai soggetti esteri rimane a carico del cedente, considerando che lo SdI non provvederà alla consegna di dette fatture.

Per quanto riguarda i dati relativi alle **fatture emesse**, nel campo *Codice Destinatario* dovrà essere inserito il valore "XXXXXXXX". Per le fatture emesse verso soggetti residenti nella Repubblica di San Marino è stato introdotto il Codice Destinatario "2R4GTO8" utilizzabile già dal 1° ottobre 2021.

Per quanto riguarda le **fatture di acquisto** da soggetti esteri, dovrà essere trasmesso tramite SdI un file in formato XML contenente i relativi dati, indicando quale "*Tipo Documento*" uno tra i seguenti codici:

- **TD17** per l'integrazione o l'autofattura in caso di acquisto di servizi da soggetti non residenti;
- **TD18** per l'integrazione in caso di acquisto di beni intracomunitari;
- **TD19** per l'integrazione o l'autofattura in caso di acquisto da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia o provenienti da San Marino o Città del Vaticano (ex art. 17 comma 2, D.P.R. n. 633/1972).

Per quanto riguarda le date da indicare sul documento elettronico XML, esse non coincidono con la data di emissione dello stesso ma devono essere riportate come segue:

<b>Codice documento</b>	<b>Operazione</b>	<b>&lt;Data&gt; sezione "Dati Generali"</b>	<b>&lt;DatiFattureCollegate&gt;</b>
TD17	Acquisto servizi intra-UE	Data ricadente nel mese di ricezione della fattura estera	Estremi della fattura di riferimento
	Acquisto servizi extra-UE	Data di effettuazione dell'operazione	Estremi della fattura di riferimento
TD18	Acquisto beni intra-UE	Data ricadente nel mese di ricezione della fattura estera	Estremi della fattura di riferimento
TD19	Acquisto beni esistenti in Italia da fornitore UE	Data ricadente nel mese di ricezione della fattura estera	Estremi della fattura di riferimento
	Acquisto beni esistenti in Italia o provenienti da San Marino o Città del Vaticano da fornitore extra-UE	Data di effettuazione dell'operazione	Estremi della fattura di riferimento

E' inoltre possibile emettere un documento in formato XML (*Tipo Documento TD16*) per l'integrazione di fatture relative ad operazioni soggette al cosiddetto **reverse charge interno**, onde evitare di stampare e integrare le stesse. In tal caso, il soggetto passivo che riceve una fattura elettronica senza evidenza dell'imposta, contenente un codice "Natura" relativo all'inversione contabile, potrà a sua volta generare un documento elettronico contraddistinto dal codice *Tipo Documento TD16*.

Per quanto riguarda il campo *Destinatario* (cessionario/committente), in questo caso andranno inseriti i dati del soggetto che effettua l'integrazione o emette l'autofattura, in quanto tali documenti saranno recapitati dallo SdI allo stesso soggetto passivo che li ha emessi.

Il provvedimento sopra citato e le relative specifiche tecniche, compresa la rappresentazione tabellare in Excel (in italiano e in inglese) del tracciato della fattura elettronica e l'elenco dei codici documento aggiornati, sono disponibili ai seguenti indirizzi internet:

[Provvedimento 293384/2021](#)

[Specifiche tecniche versione 1.7](#)

Una guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro, con istruzioni dettagliate per ciascun tipo di documento, è disponibile al seguente indirizzo internet:

[Guida alla compilazione Fatture Elettroniche ed esterometro \(versione 1.5\)](#) ▲

\* \* \*

22Info08

MD/SF

Le *Informazioni Fiscali* sono riservate ai clienti dello Studio *Piccoli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* e le circolari informative emesse a partire dall'anno 2000 sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet [www.pdatax.com](http://www.pdatax.com)

Le *Informazioni Fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo Studio *Piccoli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.